



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO**

via Santa Colomba 133 – Palazzo CONI–82100Benevento

Tel. (0824) 62043

e-mail: [del.benevento@lnd.it](mailto:del.benevento@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**Comunicato Ufficiale n. 02/GST del 17 gennaio 2024**

# GIUDICE SPORTIVO

## TERZA CATEGORIA BENEVENTO

**GARE DEL 6/ 1/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **gara del 6/ 1/2024 FRASSO TELESINO – BONEA**

Il G.S.T., letto il ricorso proposto dal Presidente della A.S.D. FRASSO TELESINO, pervenuto via pec in data 09/01/2024 h.11,51, preannunciato con lo stesso mezzo in data 08/01/24 ore 12,27; ritualmente comunicato alla controparte, riguardante la gara FRASSO TELESINO - BONEA disputata il 6/1/24, terminata sul campo col punteggio di 1-3, già pubblicato sul C.U. n.25 pag.697. A seguito di fissazione della data di decisione ex art.67 commi 6.7 C.G.S., la reclamata A.S.D. Bonea ha ritualmente fatto pervenire proprie deduzioni con memoria a firma dei difensori E. Chiacchio e F. Pandolfi con pec datata 12/01/2023 h. 17,29 nella quale si chiedeva "dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto" sotto vari profili tra i quali: "sia per omesso versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva".

Preliminarmente il G.S.T. rileva che il ricorso e le controdeduzioni risultano pervenute nei termini prestabiliti, nelle date ed ore nelle date ed ore indicate. Ritenuto altresì che la società reclamante in sede di preannuncio non ha depositato l'attestazione di pagamento del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, come previsto dall'art. 67 C.G.S., richiedendo in sede di ricorso l'addebito del contributo previsto dall'art. 48 C.G.S come di seguito: "in caso di rigetto del ricorso, l'addebito della tassa di reclamo sul conto della società".

Interpellato tempestivamente il settore contabilità del Comitato Regionale L.N.D. Campania, lo stesso ha dichiarato il conto della società reclamante "INCAPIENTE" il giorno della proposizione del ricorso de quo, pertanto la stessa società si trovava in quel momento nell'assoluta impossibilità di assolvere al richiesto addebito, come previsto dal C.G.S..

PTM

Preso atto della rituale comunicazione inoltrata alle parti della presente decisione nonché visto l'art. 67 C.G.S., ritenuto assorbente il suddetto motivo contro dedotto, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. Frasso Telesino, alla luce della comunicazione acquisita in sede istruttoria dall'Ufficio preposto; per l'effetto omologa definitivamente il punteggio acquisito sul campo nella gara de quo, come pubblicato sul C.U. n° 25 della Delegazione Provinciale di Benevento con conferma di tutti i provvedimenti disciplinari già pubblicati nel richiamato C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della A.S.D. Frasso Telesino, al momento della disponibilità.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**Avv. Gianluigi NENNA**

**Publicato in Benevento il 17 gennaio 2024**

**Il Segretario**  
**Roberto Corrado**

**Il Delegato**  
**Vincenzo Lombardi**